

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, costituita dal not. Pasquale Marino, Presidente, dall'avv. Andrea Morsillo e dal dott. Daniele Propato, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Fernando Tani, nella sua riunione del 25 Novembre 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

""

DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO DI BRUNO MARINELLI E DANILO COMPAGNUCCI RISPETTIVAMENTE COLLABORATORE E MEDICO SOCIALE DELLA SOCIETA' U.S. TOLENTINO S.R.L.-.

Con atto in data 26/10/2005, la Procura Federale deferiva alla scrivente Commissione i sigg.ri Bruno Marinelli e Danilo Compagnucci, rispettivamente responsabile dell'antidoping e medico sociale della società U.S. Tolentino S.r.l., risultata priva, in occasione della gara contro l'AS Viterbo, dei regolamentari kit per le operazioni antidoping.

Con memorie difensive inoltrate nei termini i deferiti, respingendo gli addebiti, richiedevano il proscioglimento sostenendo che l'attività di predisposizione del materiale necessario allo svolgimento dei prelievi antidoping costituisce compito specifico dell'ufficio di segreteria della società e non di singoli soggetti con specifiche competenze tecniche. Inoltre, si precisa ulteriormente che alla gara in oggetto il dott. Compagnucci non era presente e il sig. Marinelli non aveva ricevuto alcun incarico specifico per il prelievo dopo la gara.

All'odierna riunione è intervenuto l'avv. Federico Bagattini in rappresentanza dell'Ufficio di Procura Antidoping, il quale ha concluso il suo intervento richiedendo che, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, venga agli stessi inflitta la sanzione richiesta nell'atto di deferimento.

La Commissione rileva che risulta dagli atti (cfr. provvedimento di deferimento del 26/10/2005) che il Marinelli fosse, all'epoca dei fatti, l'incaricato della società Tolentino per lo svolgimento delle operazioni

129/381

antidoping; quanto sopra nonostante egli abbia negato tale circostanza in sede di audizione innanzi alla Procura Antidoping.

Il dott. Compagnucci invece, in qualità di medico sociale, non può non ritenersi responsabile di ogni attività sanitaria riferibile alla società.

Pertanto nella specie si impone la condanna dei predetti, atteso l'oggettiva mancanza del necessario kit antidoping, che gli stessi per incarico societario avrebbero dovuto preventivamente peritarsi di procurare.

Appare quindi equo stabilire a carico del sig. Bruno Marinelli e del dott. Danilo Compagnucci la sanzione della squalifica di mesi uno per violazione degli artt 1 e 39 del C.G.S., nonché dell'art.13.2 del regolamento antidoping, per non aver consentito lo svolgimento delle operazioni di prelievo antidoping per mancanza dei kit regolamentari, violando i precetti di "massima collaborazione" e "miglior espletamento delle procedure".

Per questi motivi, la Commissione

d e l i b e r a

di infliggere l'inibizione di mesi uno per Bruno Marinelli e Danilo Compagnucci (tesserati della società U.S. Tolentino S.r.l.).

IL PRESIDENTE f.f.

F.to Not. Pasquale Marino

""

Publicato in Firenze il 30 Novembre 2005

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE

Rag. Mario Macalli